



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**121/2013**

**SETTEMBRE/14/2013 (\*)**

*26 Settembre 2013*

**AL VIA IL NUOVO REDDITOMETRO  
CARATTERIZZATO DA  
SIGNIFICATIVE MODIFICHE CHE  
INTEGRANO LE MAGGIORI  
INFORMAZIONI PRESENTI NEL  
SISTEMA INFORMATIVO  
DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA.  
LA CIRCOLARE N.24/E DEL 31 LUGLIO  
2013 CHIARISCE LE FASI DELLA  
SELEZIONE ED INDIVIDUAZIONE  
DELLE POSIZIONI A RISCHIO,**

# ***DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DEL CONTRADDITTORIO E RIEPILOGA GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE.***

**La Circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate** detta le **nuove regole** per il nuovo **redditometro** (*id.* accertamento sintetico).

In premessa, l'Amministrazione Finanziaria conferma il **potenziamento** della propria attività di accertamento che, oggi si basa su **informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria** e provenienti, oltre che dai **dati in possesso** dell'Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo.

**Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009** e seguenti mentre, si esclude, espressamente, la possibilità di applicare il nuovo strumento agli anni precedenti.

Così, il vecchio redditometro risulterà ancora applicabile fino ai redditi dell'anno 2008, modelli UNICO 2009, se gli accertamenti saranno emessi entro il 31 dicembre 2013.

All'uopo, la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata quanto mai esaustiva: **"i risultati del nuovo redditometro, qualora più favorevoli al**

**contribuente, non sono utilizzabili retroattivamente per la difesa da accertamenti vecchio stile".**

La circolare ricorda che, la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che, **tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo**, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi.

A tale presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di **elementi indicativi di capacità contributiva** mediante l'analisi di **campioni significativi** di contribuenti, differenziati anche in funzione del **nucleo familiare** e dell'**area territoriale** di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente.

In particolare, sono state, in concreto, **definite circa cento voci di spesa** riconducibili alle seguenti macro categorie: "***Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature***", "***Abitazione***", "***Combustibili ed energia***", "***Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa***", "***Sanità***", "***Trasporti***", "***Comunicazioni***", "***Istruzione***", "***Tempo libero, cultura e giochi***", "***Altri beni e servizi***" e "***Investimenti***".

All'uopo, l'Amministrazione Finanziaria si propone di **intercettare tali informazioni** con i dati presenti in Anagrafe Tributaria o, comunque, disponibili.

In merito alla **quantificazione dell'ammontare delle spese** attribuibili al contribuente, l'Amministrazione **distingue tra:**

- **Spese certe**: oggettivamente riscontrabili, **conosciute** dal contribuente e dall'Amministrazione finanziaria;
- **Spese per elementi certi**: attribuite utilizzando specifici valori medi a beni il cui possesso risulta in base ad **elementi presenti** in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili;

- **Spese per beni e servizi di uso corrente**: (la cui classificazione è mutuata dall'ISTAT) di ammontare pari alla **spesa media** risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie;
- **Spese per beni durevoli**: é la quota di spesa, sostenuta nell'anno, per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

**Il nuovo metodo** di ricostruzione del reddito è improntato, quindi, ad una maggiore trasparenza e facilità di comprensione e **si fonda**, sulle "**spese certe**" e sulle "**spese per elementi certi**", tenendo conto, per tali ultime spese, della **tipologia di famiglia** del contribuente e **dell'area geografica di appartenenza**.

I valori ISTAT, pertanto, hanno la funzione di **integrare** gli elementi presenti in Anagrafe Tributaria. In altri termini, il nuovo redditometro **non guarda più al solo possesso di beni o investimenti** in quanto tali ma, **tende a misurare la spesa complessiva** ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato.

**A differenza del redditometro precedente**, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il **nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi**, considerando anche la **composizione del nucleo familiare (id. life stage)**.

Proprio per queste caratteristiche, **la fase fondamentale del nuovo accertamento sintetico è senza dubbio quella del confronto e del contraddittorio con il contribuente** che, una volta invitato a comparire (allorquando il **reddito** scaturente dall'**accertamento superi del 20% il reddito totale dichiarato**), potrà dimostrare che le maggiori spese sostenute siano state finanziate con altri mezzi (redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, esclusi dalla base imponibile o esenti), oppure che la relativa provenienza sia di altri soggetti, in particolare familiari.

**La prima fase** (*id.* invito del contribuente) può chiudersi alternativamente con l'**archiviazione** della pratica oppure, con l'**attivazione** di **ulteriori controlli**, ivi comprese le **indagini finanziarie**, qualora i chiarimenti forniti dal contribuente non risultassero idonei a far decadere la pretesa.

**Conclusasi negativamente la prima fase, inizia il vero contraddittorio** che prevede un **confronto diretto** con il contribuente e si conclude con la **redazione di un atto finale** di definizione, con il quale l'ufficio motiva la propria pretesa.

**Avverso il procedimento di accertamento**, così definito, il contribuente può **aderire con il pagamento** delle relative maggiori imposte ed eventualmente **rateizzare** gli importi scaturenti. Alternativamente, il contribuente potrà sempre, in caso di non avvenuta definizione, **presentare ricorso giurisdizionale**.

Nel frattempo **sono partiti i controlli**, senza precise indicazioni circa la platea dei contribuenti da selezionare; **l'Amministrazione Finanziaria ha garantito** che, **nella prima fase vi rientreranno i casi più eclatanti** di scostamento. Restano chiaramente i **dubbi sulla legittimità** della quantificazione del reddito così determinato, soprattutto alla luce dei **possibili incroci con i dati** rivenienti dalle **movimentazioni bancarie** poste in essere dai contribuenti che, come noto, **già a partire dal prossimo ottobre, gli intermediari finanziari dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria**.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**